

ogni forma l'uscita del denaro dallo Stato, poteva aver consistenza dappertutto, maggiore ne doveva trovare in Venezia, dove la decadenza del costume, il lusso sfrenato, i continui bagordi e la vita spensierata avevano creato condizioni particolari. Caduto l'impero marittimo, uno dei grandi imperi di allora, per l'indebolirsi e il rarefarsi delle fortune delle fa-

donni Segretario si recitò decreto del Senato stesso di promulgare ed accettare il Concilio: dopo di che si scrissero ducali lettere alli Rettori dello Stato ed alli magistrati della Capitale, in molti delli statuti delle città suddite nella Terraferma sono impresse a stampa e vi sussistono le lettere stesse circolarmente spedite». SANDI, *Principi di storia*, op. cit., p. III, vol. II, pag. 742. Il Decreto, Arch. St. Venezia, *Senato Roma*, reg. I (1560-1565), c. 120, è stato pubblicato in CECCHETTI, *La Rep. di Venezia*, op. cit., vol. I, pag. 76. Osserva il Cecchetti che il Concilio « fu accolto dalla Repubblica veneta incondizionatamente. Lo che — continua — potrebbe far credere o che nelle decisioni del Concilio non v'avesse alcuna parte lesiva le giurisdizioni civili, o che la Repubblica non avesse il coraggio dei proprii diritti. Entrambe ipotesi non giuste. L'accettazione piena non ebbe altrimenti per conseguenza la soggezione del potere civile alla Corte di Roma o alla Chiesa in generale. Ad ogni occasione in cui venissero applicate massime contenute nelle decisioni del Concilio estranee alla religione, il Governo sorse a difendere la propria podestà ». CECCHETTI, vol. I, pag. 76. Ora ci sembra un po' superficiale questa osservazione del Cecchetti che mostra di non avere esatta idea di quello che siano i canoni del Concilio Tridentino. Certamente non pare verosimile che la Repubblica avrebbe accettato incondizionatamente i canoni di un concilio, che contenessero qualche parte lesiva di giurisdizioni civili, opponendosi a questa accettazione il temperamento stesso della Serenissima: nè si può supporre che Venezia fosse ignorante di quei canoni, se al Concilio erano intervenuti ambasciatori veneti, e se questi avevano mantenuto costante corrispondenza col veneto governo (*Lettere dirette ai Capi del Cons. X dai patrizi Nicolò da Ponte e Matteo Dandolo, ambasciatori per la Repubblica veneta al Concilio di Trento, 1562-63 e Parti segrete del Cons. X dirette agli Ambasciatori suddetti, con altri documenti relativi al Concilio* pubblicati in CECCHETTI, vol. II, doc. VI, pag. 25, 46, 62). Pare quindi più conforme a verità asserire che la Repubblica comprese poter accettare *simpliciter*, senza condizioni, i canoni del Concilio, come quelli che non presentavano alcun pericolo, mentre invece insorse a difendere la propria potestà quando vennero applicate massime « estranee » alla dottrina religiosa, che perciò stesso non erano contenute — come confondendo vorrebbe il Cecchetti — « nelle decisioni del Concilio ». È nota invece la serie di questioni derivanti dalla bolla « In Coena Domini », la cui pubblicazione nel 1770 finì coll'essere sospesa da Clemente XIV. Cfr.: ROMANIN, *Storia documentata*, op. cit., vol. IV, pag. 255.